

Corte d'Appello Torino, Sez. II, Sent., 05/07/2021, n. 763

SUCCESSIONE › Testamento

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE II CIVILE

Riunita nella Camera di Consiglio del giorno 17/06/2021 nelle persone dei magistrati:

dott. Alfredo Grosso - Presidente

dott. Roberto Rivello - Consigliere

dott. Marco Rossi - Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

Oggetto: Pr. di pagamento - Ricognizione di debito

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 211 /2020 promossa da:

BO. Gi. (C.F. (omissis)), nato a M. il (...), residente in C., C.so (omissis), rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'atto di appello, dal Prof. Avvocato Ruffolo Ugo (C.F. (omissis) - PEC (omissis)), ed elettivamente domiciliato, presso lo stesso con studio in Roma, Corso (omissis)

appellante

contro

SA. Fr. (CF: (omissis)), nata a C. (C.) il (...), elettivamente domiciliata in Torino (TO), via Assarotti 3, presso lo Studio dell'Avvocato Dutto Laura (C.F. (omissis) - PEC (omissis) avvocatorino.it, che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente con l'Avvocato Steve Giovanni (C.F. (omissis) - PEC giovannigiuliosteve@pec. ordineavvocatorino.it), in forza di procura allegata all'atto di appello

appellata

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Sui fatti di causa e sul giudizio di primo grado.

I fatti a giudizio traggono la loro origine dal rapporto coniugale intercorso tra la signora SA. Fr. e il signor BO. Gi. e dagli atti posti in essere nel corso della convivenza.

Il signor BO. Gi., a seguito della separazione dalla moglie, con ricorso per decreto ingiuntivo del 10/07/2017, ha chiesto al Tribunale di Cuneo di ingiungere alla signora SA. Fr. di pagare, senza dilazione, la somma di 500.000,00 Euro, in forza dell'asserito riconoscimento di debito per la somma di 2.000.000,00 di Euro, contenuta in un documento datato 22/12/2008. Il signor BO. chiedeva la dazione della somma capitale di 500.000,00 Euro, oltre agli interessi legali a far data dal 23/12/2008 sino al saldo, alle spese di giudizio ed alle successive occorrenze, con esplicita riserva di azionare in futuro

l'.ulteriore credito di 1.500.000,00 Euro.

Tale richiesta si basava sul documento datato 22/12/2008, redatto e sottoscritto dalla parte opponente, dal seguente tenore: "... Cu. li 22/12/08 lo sottoscritta Fr. Sa., nata a C. il (...) nomino mio erede universale il mio convivente Gi. Bo. . Mi riconosco debitrice del medesimo Gi. Bo. della somma di Euro 2.000.000 (Euro duemilioni). Fr. Sa. ."

Il Tribunale di Cuneo con Decreto Ingiuntivo n. 1171/2017 (relativo al procedimento), ha accolto la domanda formulata dal signor BO. e ha intimato alla signora SA. il pagamento della somma richiesta oltre alle spese della procedura.

La signora SA. il 13/11/2017, con atto di citazione ha proposto opposizione avverso il predetto Decreto Ingiuntivo ed ha evocato in giudizio il signor BO.

chiedendo in via preliminare, la sospensione della concessa provvisoria esecutività.

Parte attrice nei propri atti ha allegato:

- a) che il documento su cui si fondavano le pretese creditorie del convenuto opposto era un testamento e come tale era privo di efficacia, risultando la testatrice ancora in vita;
- b) che la presunta dichiarazione di debito contenuta nel testamento era una dichiarazione che non rivestiva funzione ricognitoria di un debito esistente, bensì intendeva realizzare uno scopo pratico diverso e ulteriore rispetto a quello dello schema giuridico utilizzato, quale quello di escludere altri eredi al di fuori dell'allora compagno, in quanto il documento si riferiva al 2008;
- c) che il convenuto opposto non vantava alcun credito nei confronti dell'attrice in opposizione per i titoli da lui dedotti in giudizio e per nessun altro titolo.

Si è costituito il signor BO. e nei propri atti ha allegato la validità ed efficacia della ricognizione di debito a suo favore e, posto che la dichiarazione di scienza costituisce un atto unilaterale perfetto che, seppur contenuto nello stesso documento materiale di un testamento, non era causalmente ricollegabile alle dichiarazioni mortis causa ed era del tutto privo di carattere dispositivo.

Il convenuto ha evidenziato che la signora SA. non aveva provato l'inesistenza del proprio debito, atteso anche il chiaro disposto dell'[art. 1988](#) c.c. circa l'inversione dell'onere della prova.

Il signor BO., in subordine e senza inversione dell'onere della prova, per la sola ipotesi in cui il Giudice di primo grado avesse ritenuto superata da controparte l'inversione dell'onere probatorio di cui all'[art. 1988](#) c.c., allegava l'esistenza di indizi circa la sussistenza del rapporto causale sotteso alla ricognizione di debito.

La parte, in particolare, precisava come il debito oggetto della ricognizione della signora SA. trovasse giustificazione anche negli ingenti prestiti dallo stesso effettuati a favore della donna durante la convivenza matrimoniale.

Il Giudice di primo grado all'esito dell'udienza di prima comparizione sospendeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, accogliendo la richiesta preliminare formulata dalla parte appellata. Il Tribunale concedeva alle parti i termini di legge, esaminava i testi ammessi e rigettava l'istanza di C.T.U.. Il Giudice, concessi i termini per le conclusioni e le repliche, emetteva, quindi, la sentenza n. 34/2020, resa in data 15/01/2020, depositata in data 18/01/2020 e notificata da parte appellata in pari data alla controparte.

Il Tribunale accoglieva l'opposizione proposta dalla signora SA., respingeva ogni ulteriore domanda e per l'effetto revocava integralmente il decreto ingiuntivo opposto.

Il Giudice, in considerazione della particolarità delle questioni di diritto affrontate, riteneva non ravvisabile la responsabilità dell'opposto ai sensi dell'[art. 96](#), comma 3, c.p.c., e respingeva la domanda formulata in tal senso dalla parte opponente.

Il Tribunale condannava parte opposta al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 634,00 per spese, Euro 21.387,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.

2. Sull'oggetto dell'impugnazione.

Il signor BO. interponeva appello chiedendo la riforma integrale della sentenza n. 34/2020 del Tribunale di Cuneo, lamentando:

I) l'erroneità ed ingiustizia della sentenza impugnata laddove ha qualificato l'atto unilaterale di ricognizione di debito della signora SA. quale disposizione testamentaria avente efficacia unicamente mortis causa.

II) l'erroneità ed ingiustizia della sentenza impugnata perché ha ritenuto che la difesa della signora SA. abbia fornito prove utili a superare l'inversione dell'onere della prova insita nella ricognizione di debito ai sensi dell'[art. 1988](#) c.c..

III) in subordine: l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non ha disposto la compensazione delle spese di lite.

Si costituiva la signora SA. e chiedeva il rigetto dell'appello proposto dal signor BO., con conseguente conferma integrale della sentenza di primo grado.

L'appellata evidenziava che il Tribunale aveva qualificato correttamente il documento 22/12/08 come testamento olografo ai sensi dell'[art. 602](#) c.c. ed aveva valorizzato il tenore complessivo dell'atto per comprendere la reale volontà della disponente. Il Giudice di primo grado, secondo l'appellata, aveva valutato bene le prove (docc. 8 -12 bis) relative alla contestazione dell'asserito credito vantato dal signor BO., superando così la previsione di cui all'[articolo 1988](#) c.c. per l'insussistenza della somma azionata.

La signora SA. chiedeva, inoltre di respingere le istanze istruttorie formulate dall'appellante in quanto già rigettate dal giudice di primo grado, soprattutto perché volte a provare per testi operazioni di ingente valore, in spregio al divieto normativo.

La Corte alla prima udienza, ritenuta infondata l'eccezione formulata ai sensi dell'[art. 348 bis](#) c.p.c., rinviava per la precisazione delle conclusioni. Le parti precisavano, quindi, le rispettive conclusioni come in epigrafe trascritte e la causa era trattenuta a decisione con termine di legge per il deposito delle comparse conclusionali e per le memorie di replica.

3. Sulla prima censura di appello.

Parte appellante con la prima censura lamenta l'erroneità ed ingiustizia della sentenza impugnata laddove ha qualificato l'atto unilaterale di ricognizione di debito della signora SA. quale disposizione testamentaria avente efficacia unicamente mortis causa.

L'appellante contesta la lettura effettuata dal giudice di prime cure, che non avrebbe applicato correttamente i criteri ermeneutici di cui agli [articoli 1362](#) e ss c.c. (estendibili anche agli atti mortis causa avente contenuto patrimoniale ai sensi dell'[articolo 1324](#) c.c.), ma avrebbe impiegato criteri suppletivi, quali la presenza della manifestazione di volontà all'interno di un testamento, la considerazione dell'unitarietà della dichiarazione accompagnata infine dalla sottoscrizione in calce.

Il giudice, secondo l'appellante, da un lato, avrebbe errato nella sussunzione del documento (vedi doc. 1) sotto la fattispecie di testamento olografo ex [art. 602](#) c.c., richiamando la giurisprudenza in tema di interpretazione dei testamenti e, successivamente, avrebbe errato qualificando la disposizione ("Mi riconosco debitrice del medesimo Gi. Bo. della somma di Euro 2.000.000 (Euro duemilioni)"), come un legato ex [art. 659](#) c.c., in luogo della ricognizione di debito ex [art. 1988](#) c.c. (da ritenersi, invece, disposizione autonoma e autosufficiente rispetto alla precedente designazione di erede). Il Giudice di prime cure avrebbe, pertanto, confuso una dichiarazione di scienza quale la ricognizione di debito, con un atto dispositivo contenuto in un atto mortis causa.

Il signor BO. ha, poi, evidenziato come il Tribunale avrebbe ritenuto il negozio come sostanzialmente in frode alla legge tale da renderlo invalido ed inefficace ex [art. 1367](#) c.c. e sarebbe incorso in un vizio di ultra petizione per carenza di specifica domanda sull'affermata simulazione. Il Giudice di prime cure secondo l'appellante avrebbe violato gli [artt. 115](#) e [116](#) c.p.c., per aver valutato la disposizione per cui è causa sulla base delle sole affermazioni di parte appellata a discapito delle risultanze processuali (cfr. docc. 4 e 6-8).

La Corte, quanto alla prima censura di appello osserva che il riconoscimento del debito contenuto nel testamento "non è atto da cui il debito deriva, alla cui produzione l'[art.23](#) del [D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346](#) subordina la deduzione dei debiti dall'attivo ereditario, ma, stante il tenore dell'[art. 1988](#) cod.civ., è una dichiarazione unilaterale avente l'unico effetto, nei rapporti tra le parti, di dispensare colui a favore del quale la ricognizione è fatta dalla prova del rapporto fondamentale" ([Cass. 1132/2009](#)).

Questa Corte, chiarita la natura di dichiarazione unilaterale, che non costituisce autonoma fonte di obbligazione, non può che richiamare l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione in materia di interpretazione delle disposizioni testamentarie, secondo cui, "le norme in tema di interpretazione dei contratti di cui agli [artt. 1362](#) e seguenti c.c., in ragione del rinvio ad esse operato dall'[art. 1324](#) c.c., si applicano anche ai negozi unilaterali, nei limiti della compatibilità con la particolare natura e struttura di tali negozi, sicché, mentre non può aversi riguardo alla comune intenzione delle parti, ma solo all'intento proprio del soggetto che ha posto in essere il negozio, resta fermo il criterio dell'interpretazione complessiva dell'atto" ([Cass. n. 9127/2015](#)).

La giurisprudenza di legittimità, in tema di testamento, ha poi affermato che: "il giudice di merito può attribuire alle parole usate dal testatore un significato diverso da quello tecnico e letterale, quando si manifesti evidente, nella valutazione complessiva dell'atto, che esse siano state adoperate in senso diverso, purché non contrastante ed antitetico e si prestino ad esprimere, in modo più adeguato e coerente, la reale intenzione del de cuius" ([Cass. 24637/2010](#)).

Il Giudice di prime cure ha valutato come testamentaria la disposizione di cui si discute, in quanto parte di uno scritto che ha tutte le caratteristiche del testamento olografo ex [art. 602](#) c.c., sia per forma (scrittura integrale di proprio pugno della signora SA., sottoscrizione, data, luogo), sia per contenuto (nomina di erede precedente alla disposizione contestata), sia, infine, per il contesto entro il quale è stato scritto, ovvero durante il periodo di convivenza tra la signora SA. e il signor BO. nell'anno 2008, come risulta dalla data.

Il giudice di prime cure ha poi qualificato la disposizione contenente la ricognizione di debito come legato ai sensi dell'[art. 659](#) c.c., fonte di obbligazione volta ad escludere dalla successione possibili legittimari. Si legge a pagina 6 della sentenza impugnata:

"La convivenza more uxorio dei due professionisti, l'intervenuto acquisto di un immobile e le vicende successorie pregresse della Sa. relativamente al decesso del coniuge sono dati di fatto, che unitamente alla inclusione della dichiarazione nel testamento, appaiono idonei a suffragare l'interpretazione in questione e cioè che, all'epoca della redazione del testamento, l'intenzione della Sa. fosse quella di favorire il convivente, rispetto agli eventuali legittimari, garantendogli la possibilità di reclamare dagli stessi, un domani, quali onerati, il pagamento della somma di 2 milioni di Euro".

Questa Corte ritiene che l'interpretazione data dal Giudice di prime cure al riconoscimento di debito sia errata.

Invero, da un lato, è ben possibile che in una disposizione testamentaria sia contenuto un riconoscimento di debito, dall'altro, nell'interpretazione delle disposizioni di volontà è necessario procedere ad una lettura che ne salvaguardi gli effetti. L'interpretazione data dal Giudice di prime cure al riconoscimento di debito, come disposizione di volontà di natura testamentaria con effetti solo dopo la morte della testatrice, di fatto, priva di effetti tale dichiarazione. Infatti, secondo l'interpretazione

data dal Giudice di prime cure, al momento della morte vi sarebbe stata la necessaria confusione tra la qualità di erede universale e di creditore con la conseguenza di porre nel nulla il riconoscimento di debito per essere il beneficiario al contempo unico erede e creditore.

Il meccanismo negoziale contenuto nel testamento sarebbe, quindi, privo di reale efficacia, né la signora SA. ha chiarito quali altri eredi avrebbe voluto potenzialmente pretermettere con la sua disposizione.

Il riconoscimento di debito deve essere, quindi, interpretato autonomamente dalla disposizione testamentaria e deve essere sganciato dalla stessa, con possibilità di azionarlo autonomamente anche prima del decesso della testatrice che si è riconosciuta debitrice.

Invero, interpretando diversamente il meccanismo negoziale, secondo quanto indicato dal Tribunale, si dovrebbe dichiarare la nullità del riconoscimento perché fondato su un motivo illecito, lesivo della legittima, unico secondo la prospettazione dell'appellata, peraltro non provata, ad aver "determinato il testatore a disporre", e quindi assunto in violazione dell'[art. 626](#) c.c. La soluzione nel caso in esame, sta, quindi, nel corretto riconoscimento della disposizione come ricognizione di debito contenuta in un testamento olografo di cui all'[art. 602](#) c.c., ammissibile nell'ordinamento, in quanto astrattamente idonea a tutelare un interesse patrimoniale ai sensi degli [artt. 1174](#) e [1322](#) c.c., di colui che viene indicato come creditore.

La disposizione de qua costituisce, conseguentemente, un contenuto atipico del testamento, avente natura di dichiarazione di scienza a contenuto patrimoniale, secondo lo schema negoziale dell'[art. 1988](#) c.c. Tale qualificazione, da un lato, non esclude la validità ed efficacia ante mortem della disposizione e, dall'altro, soggiace alle normali regole in tema di riconoscimento del debito ai sensi dell'[art. 1988](#) c.c. in punto esistenza concreta della pretesa.

La prospettazione formulata dal signor BO. nel suo atto di appello, in ordine alla qualificazione giuridica dell'inciso ("Mi riconosco debitrice del medesimo Gi. Bo. della somma di Euro 2.000.000 (Euro duemilioni)") è, quindi fondata, ma ciò non comporta l'accoglimento della pretesa sottesa, poiché tale disposizione è comunque soggetta alla disciplina dell'[articolo 1988](#) c.c.c quanto alla concreta esistenza della pretesa.

L'accoglimento della prima censura, sotto il profilo esposto, assorbe le ulteriori doglianze relative alla pronuncia "ultra petita" in violazione degli [artt. 115](#) e [116](#) c.p.c., a riguardo della quale è, peraltro, doveroso osservare come il Tribunale nella sentenza, in assenza di domanda di parte, non ha mai dichiarato la simulazione dell'atto.

4. Sulla seconda censura di appello.

Parte appellante con la seconda censura di appello lamenta l'erroneità ed ingiustizia della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la difesa della signora SA. abbia fornito prove utili a superare l'inversione dell'onere della prova insita nella ricognizione di debito ai sensi dell'[art. 1988](#) c.c..

L'appellante, con il secondo motivo di doglianza, lamenta l'erroneità della sentenza impugnata attesa la carenza di prova idonea a superare l'inversione probatoria prevista dall'[art. 1988](#) c.c. in combinato disposto con l'[articolo 2697](#) c.c. con conseguente travisamento delle risultanze processuali.

Il signor Bo. sostiene che non sarebbero sufficienti a tale scopo gli elementi indicati dal Tribunale in motivazione concernenti:

a) i rapporti di coppia more uxorio;

b) il fatto che la donna avesse vissuto una precedente esperienza traumatica legata alla successione mortis causa per il decesso del primo marito, motivo per cui avrebbe predisposto il riconoscimento di debito a favore del nuovo convivente con l'intento di escludere altri potenziali eredi-legittimari;

- c) l'acquisto congiunto dell'abitazione;
- d) le dichiarazioni rese dal signor BO. nel procedimento di separazione;
- e) l'asserita presenza di un contro-testamento in favore della SA..

Il signor Bo. ritiene che gli elementi esposti sarebbero meramente indiziari e non utili a dimostrare l'insussistenza del debito, in quanto del tutto carenti dei presupposti di cui all'[art. 2729 c.c.](#). L'appellante sostiene che tali circostanze (addotte anche come motivo della concessione della revoca dell'esecutività del decreto opposto) sarebbero mere allegazioni, del tutto prive di fondamento, quindi inidonee a superare la previsione normativa e giurisprudenziale in materia di inversione dell'onere della prova a seguito della dichiarazione di cui all'[art. 1988 c.c.](#)

Il signor BO. afferma, invece, che il debito sarebbe perfettamente coerente con le spese da questi sostenute per la signora SA., propria ex moglie, in ragione della provvista per l'acquisto dell'immobile e per la ristrutturazione ed arredo dello stesso, dei compensi datele come dipendente della sua associazione professionale e del contributo alle spese personali e voluttuarie, erroneamente qualificate dal Tribunale come obbligazioni naturali, non ripetibili.

L'appellante, infine, sostiene che sarebbero inconferenti le dichiarazioni da lui rese in sede di udienza presidenziale nel giudizio di separazione, nel quale aveva affermato che la donna avrebbe contribuito alle spese della casa per circa "200-300 mila Euro".

La signora SA., invece, afferma che il Tribunale è giunto ad affermare l'inesistenza del debito partendo da circostanze note (non neutre come affermato dall'appellante) e provate, quali la convivenza delle parti, il ruolo di associati nel medesimo studio legale, l'acquisto di un immobile in comune, la presenza dei quattro genitori viventi, la pregressa vicenda successoria della signora SA..

L'appellata evidenzia, quanto a questa ultima circostanza, che il Giudice di prime cure avrebbe correttamente valutato la volontà della donna che, memore di una precedente successione traumatica, aveva deciso di istituire quale unico erede il marito, signor BO., prevedendo un ingente debito a carico di possibili legittimari con il solo fine di mantenere tutti i suoi beni presso l'allora compagno, poi sposato.

La signora SA. sottolinea, da ultimo, la rilevanza delle dichiarazioni rese dal marito, signor BO. in sede di udienza presidenziale, richiamata in sentenza (vedi doc. 18), precisando come il Tribunale non sarebbe andato ultra petita, ma avrebbe semplicemente qualificato la dichiarazione successoria.

La Corte rileva in via preliminare come, secondo costante giurisprudenza di legittimità, "la ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha solo effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando, ex [art. 1988 c.c.](#), un'astrazione meramente processuale della "causa debendi" da cui deriva una semplice "relevatio ab onere probandi" che dispensa il destinatario della dichiarazione dall'onere di provare quel rapporto, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, venendo, così, meno ogni effetto vincolante della ricognizione stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto suddetto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o altro elemento ad esso attinente che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento" ([Cass. n. 20689/2016](#), in senso conforme ex multis [Cass. nn. 7787/2013, 10574/2010](#)).

Il signor BO., già nella propria comparsa di risposta di primo grado ha affermato come "la ricognizione di debito per la quale è causa non aveva affatto, come sostiene controparte, natura di mero atto simulato volto a frustrare i diritti degli eredi legittimi di ciascuna parte; al contrario, valeva a consacrare il debito maturato dalla Sig.ra Sa. nei confronti dell'Avv. Bonelli, in ragione delle ingenti somme da questo mutuate ed anticipate, in costanza di rapporto, sia per gli acquisti di tutti i giorni, che per le spese di più rilevante entità, quali, ad esempio, quelle inerenti l'immobile adibito a loro

abitazione ovvero, quale corrispettivo della sua associazione allo studio legale dell'odierno esponente ..." (cfr. pag. 10 comparsa di risposta di primo grado).

La signora SA., ad avviso del Collegio, a fronte delle affermazioni di controparte, ha adempiuto alle prescrizioni richieste dalla giurisprudenza di legittimità, in relazione al meccanismo operativo di cui all'[art. 1988](#) c.c..

Invero, la appellata ha dimostrato di aver versato al signor BO. la somma di 230.000,00 Euro come da causale del 21/04/2006 (doc. 22). Tale provvista trova la giustificazione nella precedente vendita della casa della donna in Borgo San Dalmazzo (CN) in data 11/04/2006 per la somma di 258.000,00 Euro (vedi pag. 3 doc. 21) ed è ben anteriore rispetto all'asserito prestito di 300.000,00 Euro che il signor BO.

avrebbe fatto in favore della signora SA..

Emerge, inoltre, che la signora SA. abbia emesso in data 27/04/2005 assegni circolari per 100.000,00 Euro (doc. 23), importi confluenti nella maggior somma di 330.000,00 Euro che il Tribunale di primo grado ha correttamente valutato come apporto della signora S. alla comune vita familiare e agli investimenti anche immobiliari della coppia, accogliendo la domanda principale dell'odierna appellata. Invero, tale imputazione ha trovato conferma nella dichiarazione resa in sede di udienza presidenziale del 15/07/2014 da parte dello stesso signor BO.

che ha affermato come la moglie avesse contribuito all'acquisto e alle spese dell'immobile "per duecento mila Euro" (vedi p. 2 doc. 18).

Risulta, infine, non provato, che la ristrutturazione dell'immobile sia stata pagata in toto con provvista riconducibile al signor BO., anche alla luce della documentazione in atti, poiché questi si è limitato a coprire alcune fatture trasmessegli dall'appaltatore e a informare il Comune dei lavori.

Quanto al rapporto di lavoro in essere tra i due conviventi more uxorio, anteriormente al matrimonio, l'esame delle deposizioni testimoniali ha provato, da un lato, l'apporto di clientela e lavoro da parte della signora SA. allo studio professionale del signor BO. (come confermato dai testi Ri. Cl., Da. Mo., Ma. Gi. e) e, dall'altro, il versamento di ogni utile solo sul conto di quest'ultimo ("I proventi dell'associazione professionale B.S. sono sempre stati versati sul conto dell'avv. Bonelli. Ne sono a conoscenza perché conosco bene la signora Sa. e quando aveva bisogno di prelevare dei soldi utilizzava un bancomat appoggiato sul conto del sig. Bo.. La signora Sa. non aveva un conto suo" cfr. deposizione teste Ri. Cl.).

Inoltre, risulta, sempre dall'esame delle dichiarazioni rese dai testi che "all'inizio della causa di separazione la quota della Sa. nello studio professionale è stata azzerata", come confermato dalla teste Ri. Cl. che ha fondato tale affermazione sul fatto di aver "potuto vedere nel corso della sua separazione i documenti della società della quale facevano parte sia l'Avvocato C.B. suo ex coniuge, che l'Avvocato Gianluca Bonelli".

Tali dinamiche economiche sono state confermate anche dalla deposizione del teste Ge. Ga. che ha precisato "noi abbiamo sempre considerato Bo. e Sa. come una parte unica; alla fine di ogni mese io dal conto dell'associazione facevo tre assegni circolari intestati uno a Gi. Bo., uno Cl. Bo. e uno a Ga. Ge. . Non so dire poi dove detti assegni venissero depositati. Ci siamo regolati così praticamente fino alla fine dell'associazione: nel 2014 abbiamo escluso Fr. Sa. dall'associazione; nel 2015 poi l'associazione, che è proseguita con i due fratelli Bo. ed il sottoscritto, è stata chiusa. Preciso però che fino alle dichiarazioni fiscali del 2013 tutti e quattro i componenti dell'associazione sono andati dal notaio a sottoscrivere la dichiarazione fiscalmente necessaria ai fini della ripartizione degli utili, che poi devono essere portati sulla dichiarazione dei redditi personale." (cfr. verbale assunzione prove del 13/12/2018).

Risulta, quindi, che i corrispettivi per tutto l'apporto di lavoro allo studio legale fornito dalla signora SA., in termini di clientela e di attività professionale, sia, di fatto, sempre confluito sul conto del signor BO. e sia stato da questi gestito.

E' poi evidente che nell'ambito del rapporto more uxorio intrattenuto dalla coppia, anteriormente al matrimonio, le spese per "gli acquisti di tutti i giorni" rientrano nell'ambito di mere obbligazioni naturali, come tali non oggetto di alcun vincolo restitutorio.

Emerge, da quanto esposto che il Tribunale ha correttamente valutato l'insieme delle risultanze istruttorie offerte dalle parti. Invero il Giudice di primo grado ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto in tema di presunzioni di cui alle sentenze n. 1163/2020, n. 2482/2019 e n. 9872/1999 del Supremo Collegio. Il Tribunale ha proceduto alla valutazione della prova presuntiva esaminando tutti gli elementi a sua disposizione "non già considerandoli isolatamente, ma valutandoli complessivamente ed alla luce l'uno con dell'altro, senza negare valore ad uno o più di essi sol perché equivoci, così da stabilire se sia comunque possibile ritenere accettabilmente probabile l'esistenza del fatto da provare" ([Cass. 5787/2014](#)).

Giova infine ricordare come "le presunzioni semplici costituiscono una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza anche in via esclusiva ai fini della formazione del proprio libero convincimento, nell'esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di scegliere, fra gli elementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione, non occorrendo l'acquisizione, a confronto, di ulteriori elementi presuntivi o probatori desunti dall'esame della documentazione contabile o bancaria...in quanto, se gli indizi hanno raggiunto la consistenza di prova presuntiva, non vi è necessità di ricercarne altri o di assumere ulteriori fonti di prova" ([Cass. n. 9108/2012](#)).

Gli elementi impiegati dal Tribunale di primo grado (il rapporto di coppia more uxorio; l'acquisto congiunto dell'abitazione; la contribuzione alle spese di ristrutturazione sopra menzionate; la collaborazione nell'attività professionale) non sono semplici elementi indiziari (peraltro gravi, precisi e concordanti), ma assurgono a prove, dimostrando in concreto un effettivo e rilevante apporto della signora SA. alla vita familiare, privando di ogni fondamento la tesi difensiva prospettata dal signor BO..

La signora SA. ha pertanto correttamente fatto uso dell'orientamento giurisprudenziale per cui al dichiarante ex [art. 1988](#) c.c. è concesso ogni mezzo di prova utile alla contestazione dell'esistenza-validità del rapporto sottostante, incluse le presunzioni (vedi [Cass. n. 13689/2012](#)).

Quanto poi alla prova per testi dedotta dal signor BO., la Corte osserva come, da un lato, risulti nel complesso irrilevante, giacché non è circostanza oggetto di specifica contestazione che l'appellante abbia contribuito alla ristrutturazione dell'immobile familiare, dall'altro, verte su spese il cui esborso può essere dimostrato documentalmente. È del pari inammissibile perché esplorativa la richiesta C.T.U..

Risulta, alla luce di quanto esposto, che la signora SA., superata l'astrazione contenuta nell'[art. 1988](#) c.c., ha così ricondotto la dinamica dell'onere probatorio allo schema tradizionale e che il signor BO. non ha dimostrato l'esistenza del credito azionato.

La Suprema Corte a tale riguardo ha precisato che: "in tema di promessa di pagamento e ricognizione di debito, una volta che il debitore abbia fornito la prova dell'inesistenza o dell'estinzione del debito relativo al rapporto fondamentale indicato dal creditore (ovvero dallo stesso debitore, essendone il creditore esentato e non essendo la promessa titolata), spetta a chi si afferma comunque creditore l'indicazione di un diverso rapporto sottostante che giustifichi il credito, in quanto il principio dell'astrazione processuale della causa, posto dall'[art. 1988](#) c.c., che esonera colui a favore del quale la promessa o la ricognizione è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale, non può intendersi nel senso che al debitore compete l'impossibile prova dell'assenza di qualsiasi altra ipotetica ragione di debito, ulteriore rispetto a quella di cui abbia dimostrato l'insussistenza" ([Cass. n. 5245/2006](#)).

Il signor BO. non è stato in grado di addurre altro rapporto sottostante, che giustifichi il suo credito: invero, le risultanze processuali, dalle quali pretende di ricavarlo, portano alla conferma della sentenza di primo grado. La pretesa risulta paralizzata dai fatti positivi adottati dalla signora SA. e la seconda

censura di appello, sotto i diversi profili dedotti va pertanto rigettata.

5. Sulla terza censura di appello.

Parte appellante con la terza censura lamenta l'erroneità ed ingiustizia della sentenza impugnata nella parte in cui non ha disposto la compensazione delle spese di lite. Il signor BO. afferma che vi sarebbe stata una soccombenza reciproca ed una novità della questione tale da giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'[art. 92](#) c.p.c., che invece sono state poste a carico interamente a suo carico.

Anche la censura in esame non può essere accolta.

Il Giudice di primo grado ha precisato che: "in considerazione della particolarità delle questioni di diritto affrontate, si ritiene non ravvisabile la responsabilità dell'opposto ai sensi dell'[art. 96](#), comma 3, c.p.c., con la conseguenza che la domanda formulata in tal senso dalla parte opponente deve essere respinta".

Tale affermazione valorizza il profilo della novità della questione giuridica quanto alla responsabilità aggravata ai sensi dell'[art. 96](#) c.p.c., escludendola, ma non può, in virtù del potere discrezionale conferito al giudice di merito in materia (vedi [Cass. n. 17816/2019](#)) fungere contemporaneamente anche da presupposto logico per affermare l'ulteriore soccombenza reciproca, utile alla pronuncia di compensazione delle spese.

Il Tribunale ha valorizzato l'elemento della novità per non condannare il signor BO. alla responsabilità aggravata e non lo ha ritenuto sufficiente anche per compensare le spese di lite, applicando correttamente il principio della soccombenza ai sensi dell'[art. 91](#) c.p.c.. Infatti, la signora SA. risulta vittoriosa perché tutte le sue domande sin dall'istanza di sospensione della esecutività del decreto ingiuntivo, sono state accolte.

La Corte osserva, quanto all'accoglimento della censura relativa alla qualificazione, come ricognizione di debito, della disposizione contenuta nel testamento, che la stessa risulta ininfluenza ai fini della valutazione sulla soccombenza. Infatti, dal giudizio di primo grado emerge come il credito non è stato, comunque, validamente azionato.

La censura va pertanto disattesa, con conferma della sentenza impugnata.

6. Sulle spese di secondo grado.

Le spese del secondo grado, tenuto conto delle domande e delle difese formulate dalle parti, nonostante la fondatezza della prima censura, vanno poste a carico di parte appellante. Invero, il signor BO. risulta soccombente poiché deve essere confermata la pronuncia impugnata in ordine alla revoca del Decreto Ingiuntivo opposto.

Le spese del presente grado di giudizio devono essere liquidate secondo i parametri del [D.M. 10 marzo 2014, n. 55](#).

Tenuto conto del valore del decisum (con voci per scaglione diminuibili sino al 50% ed aumentabili sino all'80%), degli effetti della decisione, della complessità e importanza delle questioni trattate, nonché dell'attività effettivamente prestata e dei complessivi risultati del giudizio, è possibile liquidare le spese del gravame, come segue:

FA. IM.

fase di studio Euro 2.200,00 fase introduttiva Euro 1.300,00 fase decisoria Euro 3.500,00 Totale Euro 7.000,00 Parte appellante va quindi condannata a rifondere all'appellata le spese del presente giudizio pari a 7.000,00 Euro a titolo di compensi, oltre al rimborso forfetario ex [art. 2](#), co. 2, [D.M. n. 55 del 2014](#), nella misura del 15%, I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, C.P.A. come per legge e alle successive spese occorrenti.

P.Q.M.**LA CORTE D'APPELLO DI TORINO**

Sezione II Civile -visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello proposto dal signor BO.

nei confronti della signora SA. Fr. avente ad oggetto la sentenza n. 34/2020 emessa dal Tribunale di Cuneo il 15/01/2020, depositata in data 18/01/2020, RIGETTA

l'appello proposto da parte appellante, signor BO. Gi. e, per l'effetto, CONFERMA

nei sensi di cui in motivazione, la sentenza n. 34/2020 emessa dal Tribunale di Cuneo, in data il 15/01/2020, depositata in data 18/01/2020;

CONDANNA

la parte appellante signor BO. Gi. a rifondere a favore della parte appellata, signora SA. Fr., le spese legali del presente grado di giudizio che liquida in 7.000,00 Euro a titolo di compensi, oltre al rimborso forfetario ex art. 2, co. 2, D.M. n. 55 del 2014, nella misura del 15%, I.V.A., se non detraibile dalla parte vittoriosa, C.P.A. come per legge e alle successive spese occorrente

Conclusioni

Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio del giorno 17 giugno 2021.

Depositata in Cancelleria il 5 luglio 2021.